

Informativa per le Aziende **VARIANTI COVID-19**

**Aggiornamento sulla diffusione
delle VARIANTI SARS-CoV-2**

**Circolare del Ministero della
Salute 3787 del 31/01/2021:**
*Aggiornamento sulla diffusione a
livello globale delle nuove varianti
SARS-CoV-2, valutazione del rischio
e misure di controllo*



**La circolare del 31/01/2021 ha integrato quella del 12/10/2020
per fornire indicazioni circa il comportamento da tenere in caso
di sospetto/confermato caso di contagio da VARIANTI Covid -19**

**Circolare del
Ministero della
Salute n°3787
del 31/01/2021**

Aggiornamenti sulla diffusione delle nuove varianti SARSCoV-2

Sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle evidenze scientifiche ed indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sulla diffusione delle nuovi varianti SARS-CoV-2 in relazione a:

- ▶ **Valutazione del rischio**
- ▶ **Misure di controllo raccomandate**

Circolare del Ministero della Salute 3787 del 31/01/2021

VARIANTI SARS-CoV-2

VOC 202012/1 (REGNO UNITO): Variante dichiarata emergente a Dicembre 2020 ed attualmente variante predominante nel Regno Unito. Tale variante ha dimostrato di avere una maggiore trasmissibilità ed apparentemente una maggiore gravità della malattia.

501Y.V2 (SUDAFRICA): Variante identificata a Dicembre 2020 ed attualmente variante predominante in Sudafrica. Tale variante è caratterizzata da mutazioni multiple. Dati preliminari indicano una maggiore trasmissibilità ed è in fase di studio se tale variante possa indurre una maggiore gravità della malattia.

P.1 (BRASILE): Variante segnalata per la prima volta in Giappone a Gennaio 2021. La variante non ha correlazione con le varianti precedenti. Tale variante è caratterizzata da mutazioni multiple. Dati preliminari indicano una maggiore trasmissibilità ed è in fase di studio se tale variante possa indurre una maggiore gravità della malattia.

Sebbene tali VARIANTI siano state già identificate, sono in corso approfondimenti di dettaglio che possano definire nel dettaglio la loro trasmissibilità, la loro gravità della malattia, la propensione alla reinfezione e soprattutto il loro comportamento ai test diagnostici per il rilevamento del VIRUS

*Per gli aggiornamenti dall'OMS consultare il sito:
<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>*

Circolare del Ministero della Salute 3787 del 31/01/2021

NUOVE DEFINIZIONI DI CONTATTO STRETTO:

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO **ALTO RISCHIO**

- persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia senza mascherina) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO **BASSO RISCHIO** (indicazioni ECDC):

- Persona che ha avuto contatto diretto (faccia a faccia) con caso positivo, a distanza < 2 mt e per meno di 15 minuti;
- Persona che si è trovata in ambiente chiuso (per es. sala riunioni) o che ha viaggiato con caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- Personale di assistenza diretta a caso COVID-19, o di laboratorio COVID-19, anche se provvisto di DPI;
- Passeggeri ed equipaggio di volo con caso COVID-19.

**PUR SE
INDOSSANO
MASCHERINA**

VARIANTI SARS-CoV-2

VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

l'OMS sottolinea l'importanza per chiunque di rispettare le misure sanitarie e socio-comportamentali.

L'ECDC ritiene alta l'introduzione e la diffusione di tali varianti ed in particolare la variante del Regno Unito (VOC 202012/01).

**L'IMPATTO DELL'INTRODUZIONE E DIFFUSIONI DI TALI VARIANTI NEI PAESI UE
È RITENUTO ALTO**

AZIONI DI RISPOSTA

Al fine di limitare la diffusione di nuove varianti, **vengono fornite alle ASL/ATS** indicazioni per la ricerca e gestione dei *contatti stretti* di casi COVID-19 sospetti o confermati di infezione da variante (ad integrazione di quelle già in vigore):

- 1. Contact tracing, dare priorità a contatti di casi COVID 19 sospetti/confermati da variante, identificando i contatti ad alto rischio e quelli a basso rischio di esposizione.**
2. Effettuare la ricerca retrospettiva dei contatti, **dalle oltre 48 ore ai 14 giorni precedenti** all'insorgenza dei sintomi o tampone se trattasi di asintomatico;
- 3. Eseguire Test molecolari ai contatti** (sia alto che basso rischio), il prima possibile dopo l'identificazione ed al 14° giorno di quarantena;
- 4. Non interrompere la quarantena al 10° giorno;**
5. Comunicare ai contatti, in particolare dopo la prima settimana dopo la quarantena, di osservare le misure di distanziamento fisico, utilizzo mascherina; in caso di comparsa di sintomi dovranno isolarsi ed avvisare il proprio Medico curante;
6. Comunicare ai contatti di svolgere correttamente la quarantena (data la maggior trasmissibilità);
7. Comunicare ai contatti in attesa di quarantena di informare i propri contatti stretti raccomandando il rigoroso rispetto delle misure precauzionali (distanziamento fisico / utilizzo mascherina).

Circolare del Ministero della Salute 32850 del 12/10/2020: COVID 19- *CLASSICO* indicazioni per la durata ed il termine della quarantena

Definizioni:

L'**ISOLAMENTO** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

La **QUARANTENA**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

TERMINI PER ISOLAMENTO E QUARANTENA (non valide per VARIANTI COVID-19):

CASI POSITIVI ASINTOMATICI: Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (**10 giorni + test**).

CASI POSITIVI SINTOMATICI: Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (**10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test**).

CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI: I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso;
- oppure**
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno